



Ordinanza sullo stato civile (OSC)

Modifica del 20 novembre 2019

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 aprile 2004¹ sullo stato civile è modificata come segue:

Art. 67 cpv. 2

² Se sono soddisfatti i requisiti secondo l'articolo 66 capoverso 2, l'ufficio dello stato civile comunica ai fidanzati che il matrimonio può essere celebrato. Concorda con loro i dettagli della celebrazione oppure li indirizza all'ufficio dello stato civile che hanno scelto per il matrimonio.

Art. 68 Termine

Il matrimonio può essere celebrato entro tre mesi dalla comunicazione della decisione relativa al risultato positivo della procedura preparatoria.

Art. 75f cpv. 2

² Se sono soddisfatti i requisiti secondo l'articolo 75e capoverso 2, l'ufficio dello stato civile comunica ai partner che l'unione domestica può essere registrata. Concorda con loro i dettagli della registrazione oppure li indirizza all'ufficio dello stato civile che hanno scelto per la registrazione.

¹ RS 211.112.2

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

20 novembre 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr